

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ACCORDO QUADRO

Lotto Geografico LOMBARDIA

CIG: 8444567523

Sub-Lotto Prestazionale 1

Lavori o Appalto integrato

TRA

- Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007, (in seguito, "Commissario Straordinario")

Ε

- 1. l'impresa AR. CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15. c.a.p. 48122, Partita IVA n. 01468160393, quale consorzio, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 1;
- 2. il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa IRCOP S.P.A., con sede legale in ROMA (RM) Via APPENNINI n. 52 cap. 00198, Partita IVA n. 00471180588, quale Capogruppo, dall'impresa MONACO SPA, con sede legale in ROMA (RM), Via LUCREZIO CARO n. 28, c.a.p. 00193, Partita IVA n. 01560691006 quale mandante, dall'impresa DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A., con sede legale in ROMA (RM), Via Genova n. 23 cap. 00184, Partita IVA n. 03325020638, quale mandante, assegnataria dell'Area Territoriale MILANO 2;
- 3. il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa ITALIANA COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Roma Via dei Villini 3/a c.a.p. 00161, Partita IVA n. 03798481002, quale Capogruppo, dall'impresa NA.GEST. GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in Rho (MI), Via Achille Grandi n. 5/A c.a.p. 20017, Partita IVA n. 05735851007, quale mandante, dall'impresa FRATELLI NAVARRA SRL, con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repubblica,30 c.a.p. 20124, Partita IVA n. 02320410547, quale mandante, in

1 JULV Pag. 9



assegnataria dell'Area Territoriale MILANO 3;

- 4. il raggruppamento di imprese costituendo dall'impresa C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., con sede legale in MODUGNO (BA), Via VIGILI DE FUOCO CADUTI IN SERVIZIO c.a.p. 70026, Partita IVA n. 05931780729, quale capogruppo, dall'impresa EDIL ALTA S.R.L., con sede legale in ALTAMURA (BA), Via del Cardoncello n. 22 c.a.p. 70022, Partita IVA n. 03729550727 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale BRESCIA 2;
- 5. l'impresa **COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A.**, con sede legale in ALTAMURA (BA) Via Selva n. 101 cap. 70022, iscritta nel Registro delle Imprese di BARI al n. 06605700720, Codice fiscale/ Partita IVA n. 06605700720, assegnataria dell'Area Territoriale VARESE;
- 6. l'impresa **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** con sede legale in ROMA (RM), Via DEGLI SCIPIONI n. 153, c.a.p. 00192, Partita IVA n. 08066951008, quale consorzio, assegnataria dell'Area Territoriale BRESCIA 1;
- 7. il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A., con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari n. 63 c.a.p. 48121, Partita IVA n. 00966060378, quale consorzio e Capogruppo, e dall'impresa CPL CONCORDIA SOC. COOP., con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), Via A. Grandi n. 39 c.a.p. 41033, Partita IVA n. 00154950364, quale mandante, e dall'impresa GRAVILI SRL, con sede legale in GALATONE (LE), Via Z.I. S.S. 101 KM 19,1– CAS POST N. 56 c.a.p. 73044, Partita IVA n. 03889450759, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale CREMONA;
- l'impresa BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Napoli (NA), Via M. Tenore 14 c.a.p.
 80137, capitale sociale € 1.000,00, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al n. 03648620635,
 Codice fiscale/ Partita IVA n. 03648620635, assegnataria dell'Area Territoriale PAVIA;
- il raggruppamento di imprese costituendo dall'impresa DONATI S.P.A., con sede legale in Roma (RM)
 Via Aurelia Antica n. 272 cap. 00165, Partita IVA n. 01177241005, quale capogruppo, dall'impresa PAOLO
 BELTRAMI COSTRUZIONI SPA, con sede legale in PADERNO PONCHIELLI (CR) Via IV NOVEMBRE n. 72
 cap. 26024 Partita IVA n. 01048120198, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale BERGAMO;



- 10. il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Bologna (BO), Via della cooperazione, N. 3 c.a.p. 40129, Partita IVA n. 03609840370, quale consorzio e capogruppo, e dall'impresa NEOCOS SRL, con sede legale in Borgomanero (NO), Via Gozzano n. 66/68 c.a.p. 28021, Partita IVA n. 01128640032, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4;
- 11. il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. (capogruppo), con sede legale in Castegnato (BS), Via Padana Superiore n. 67 c.a.p. 25045, Partita IVA n. 00303020176, quale Capogruppo, dall'impresa S.A.L.C. S.p.A. (mandante), con sede legale in Milano (MI), Viale Enrico Forlanini n. 23 c.a.p. 20134, Partita IVA n. 01864090673, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale LODI;
- 12. **l**'impresa **SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA**, con sede legale in Roma (RM), Via Corso Trieste n. 16 c.a.p. 00198, Partita IVA n. 00302090949, assegnataria dell'Area Territoriale SONDRIO;
- 13. il raggruppamento di imprese costituendo dall'impresa M.S.T. MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI SRL (capogruppo), con sede legale in Roma (RM), Via di Vannina 88/94 c.a.p. 00156, Partita IVA n. 09187351003, quale capogruppo, dall'impresa RM APPALTI SRL (mandante), con sede legale in Roma (RM) Via Leopoldo Micucci 5 c.a.p. 00173, Partita IVA n. 13597781007, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale LECCO;
- il raggruppamento di imprese, costituendo dall'impresa: IMPREDIMA SRL, con sede legale in Piacenza (PC), Via Portapuglia, n.11 c.a.p. 29122, Partita IVA n. 01426090336, quale capogruppo, dall'impresa IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE, con sede legale in Milano (MI) Via Sanremo n. 8 c.a.p. 20133, Partita IVA n. 02490150790, quale mandante, dall'impresa ELETTRICA SYSTEM S.R.L., con sede legale in Pessano con Bornago (MI) Via A. Pacinotti n. 35,37,39 c.a.p. 20048, Partita IVA n. 04945750158, quale mandante, dall'impresa ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA ANIELLO & C., con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) Via Antonio Gramsci n. 55 c.a.p. 80038Partita IVA n. 02862061211, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MONZA;
- 15. il raggruppamento di imprese, costituito/costituendo dall'impresa **TECHNE SPA**, con sede legale in Albino (BG), via Mazzini 34 c.a.p. 24021Partita IVA n. 03066160163 quale Capogruppo, dall'impresa

3 DUSP Pag. 11



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

EDILGE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Genova (GE), Via Albisola 33 c.a.p. 00955, Partita IVA n. 03513960108, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale COMO;

16. l'impresa **IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L.** con sede legale in Busto Arsizio (VA), Corso Sempione n. 196/BIS c.a.p. 21052, Partita IVA n. 02692000124, assegnataria dell'Area Territoriale MANTOVA;

(in seguito, ciascuna impresa e raggruppamento di imprese, l'"Appaltatore", e, congiuntamente, gli "Appaltatori")

PREMETTONO CHE

- a) Il Commissario Straordinario ha dato avvio alla "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020", con bando di gara del 1 ottobre 2020, inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 1 ottobre 2020 e pubblicato sulla stessa al n. 2020/S 194-468126 del 6 ottobre 2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale, n. 115 del 2 ottobre 2020, nonché sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario all'emergenza e del Ministero della Salute (di seguito, la "Procedura");
- b) la Procedura è stata suddivisa in 21 lotti (di seguito, "Lotti Geografici") e ciascun Lotto Geografico è stato ripartito in 4 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali")
- c) all'esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori;
- d) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, "Area Territoriale di Competenza");
- e) l'Area Territoriale di Competenza di ciascun Appaltatore è indicata in epigrafe al presente atto;
- f) per effetto dell'aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire

Pag. 12



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

quanto stabilito nel presente atto (di seguito, "Accordo Quadro") alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, "Disciplinare"), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, "ODA")e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 1, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell'Area Territoriale di Competenza (di seguito, gli "Appalti Specifici");

- g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione e/o Provincia Autonoma, oggetto di approvazione, ai sensi dell'articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, (di seguito, il "Piano di Riorganizzazione");
- h) le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell'articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell'articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito "Stazioni Appaltanti" e la singola Azienda del SSN, la "Stazione Appaltante");
- gli Aggiudicatari si obbligano a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione dell'Accordo Quadro entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17;
- j) si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori, giuste le informazioni acquisite, nei loro confronti, dall' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist), ovvero dall'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero giuste le informative o comunicazioni antimafia definitive acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ovvero giuste le informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020,



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

k) il Commissario Straordinario è legittimato a recedere dal presente Accordo Quadro nei confronti di quegli Appaltatori per i quali, alla data di stipulazione del presente Accordo Quadro, fossero ancora in corso le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia definitiva, ovvero fossero ancora in corso le verifiche dei requisiti previsti per la partecipazione alla Procedura, nel caso in cui tali

verifiche dessero esito negativo;

ciascun Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato (d'ora in poi "Condizioni Generali"), definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Appalti Specifici che potranno essergli affidati dalle Stazioni Appaltanti incluse [o dalla Stazione Appaltante inclusa] nell'Area Territoriale di

Competenza.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite (per tali intendendosi il Commissario, da una parte, e ognuno degli Appaltatori, dall'altro) si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e dei contratti aventi ad oggetto i singoli Appalti Specifici che ne formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Non sussiste alcun vincolo di solidarietà degli Appaltatori verso il Commissario Straordinario per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti del Commissario Straordinario stesso ai sensi del presente Accordo Quadro.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali le Stazioni

6 llth Pag. 14



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Appaltanti possono affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Appalti Specifici.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori o lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Disciplinare.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalle Stazioni Appaltanti, sulla base del presente Accordo Quadro, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come meglio definiti dai successivi articoli 3 e 4 dello stesso Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché le Stazioni Appaltanti non avranno attivato gli Appalti Specifici, mediante emissione di un ODA.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Commissario Straordinario e alle Stazioni Appaltanti, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i Appalto/i Specifico/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei successivi Appalti Specifici e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d'ora in poi, "Condizioni Particolari").

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Appalto Specifico.

Nel caso in cui sia previsto nell'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, la redazione degli elaborati richiesti dalla Stazione Appaltante con il **sistema BIM** rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore, senza ulteriori oneri.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è € 125.928.000,00 (euro centovenciquemilioninovecentoventottomila/00) al netto dell'IVA ai sensi di legge. Tale valore massimo stimato



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

è pari alla somma dell'importo complessivo degli interventi di lavori previsti dalla Tabella 2 e dell'importo complessivo degli interventi previsti dalla Tabella 3 del Piano di Riorganizzazione.

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Il valore complessivo stimato, ripartito per Aree Territoriali è riportato nella Tabella allegata al presente Accordo Quadro sub Allegato 2 al Disciplinare.

Il valore complessivo stimato innanzi indicato deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna né il Commissario Straordinario né alcuna delle Stazioni Appaltanti ad emettere ODA e a concludere contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza dell'intero ammontare summenzionato o del valore complessivo stimato per l'Area Territoriale di Competenza.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data della relativa stipulazione.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsivoglia titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, nel caso in cui, a seguito degli Appalti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.

ART. 5 - ODA E APPALTI SPECIFICI

Per attivare l'Appaltatore, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno degli Appalti Specifici, un ODA secondo il modello allegato sub Allegato 4 al Disciplinare - con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).

All'ODA sarà allegato, dalla Stazione Appaltante, lo schema di contratto per l'Appalto Specifico che indicherà, almeno:



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici della Stazione Appaltante;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni
 Generali;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- l'ODA;
- documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico (fideiussione, polizze, contratto di avvalimento autorizzato, contratto di subappalto autorizzato, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi);

Gli Appalti Specifici sono stipulati a corpo o a misura.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipulazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nl contratto d'Appalto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

Per quanto riguarda la componente lavori, l'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'Appalto Specifico, in conformità al progetto e al Capitolato Speciale d'Appalto forniti dalla Stazione Appaltante in occasione dell'emissione dell'ODA, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nelle Condizioni Generali, nelle



Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA **EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

Condizioni Particolari e negli elaborati tecnici relativi all'Appalto Specifico.

Relativamente alle attività di progettazione, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Le Stazioni Appaltanti potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del D.M.17/06/2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti.

ART. 6 - DURATA DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 7 – IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui alle Condizioni Generali.

Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezziari indicati dall'articolo 35, paragrafo 2, delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.

Per l'Appaltatore che abbia partecipato alla procedura di gara per un Lotto Geografico limitrofo rispetto al Lotto Geografico in questione e sia risultato, nell'ambito del suddetto Lotto Geografico, aggiudicatario di un'Area Territoriale secondo le regole di assegnazione di cui all'articolo 13 del Disciplinare, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezziari dei lavori pubblici della Regione dell'Area Territoriale assegnata, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto dallo stesso Appaltatore nel corso della Procedura. Tale Prezziario è quindi da intendersi preso a riferimento in luogo di quello indicato dall'articolo 35, paragrafo 2, punto i., delle Condizioni Generali per Sub-lotto Prestazionale 1, fermo il resto.

Per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.

Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.

Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

leff



Consiglio dei Ministri COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA **EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

Il pagamento delle prestazioni rese dal singolo Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Appalto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.

Le modalità di pagamento dei singoli Appalti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite nel limite dell'80% del compenso stabilito. Il restante 20% sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio ovvero collaudo.

Salvo eventuali provvedimenti in materia da parte del Commissario Straordinario, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Appalto Specifico.

I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Appalti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8b) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dell'Appalto Specifico.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.



Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA **EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul

conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Commissario

Delegato, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali

e consecutivi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, esonerando il Commissario Delegato e le

Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi

del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli

delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni Appalto Specifico per l'avvio dell'esecuzione delle

prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata

una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'Appalto Specifico.

Il Commissario Straordinario ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, nell'ambito dei diversi Appalti Specifici, raggiunga

il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area Territoriale abbinata di cui al presente Accordo Quadro,

previa semplice comunicazione scritta a norma del successivo articolo 16.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli Appalti Specifici,

si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

13 Dos. 21

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE PECORARO

Data e ora della firma: 30/10/2020



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

11.a) Garanzia Accordo Quadro

Il singolo Appaltatore ha prestato o si impegna a prestare entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia cauzionale, di cui all'articolo 9 del Disciplinare a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.

Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

11.b) Garanzia Appalto Specifico e polizze assicurative

Contestualmente alla stipula del singolo Appalto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui all'articolo 10 del Disciplinare di gara.

ART. 12 - RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti Pubblici").

L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 cod. civ., che il Commissario Straordinario possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

14 LUAP Par. 22



ART. 14 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA E AVVALIMENTO

Si rinvia a quanto stabilito in merito a quanto in rubrica dal Disciplinare di gara.

ART. 15. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o dell'Appalto Specifico ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

- la mancata risposta entro il termine stabilito dall'ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico;
- lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell'impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Straordinario escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 11.b) costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.

Il Commissario Straordinario ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei confronti di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero di Appalti Specifici equivalenti ad almeno

15 MAP Pcq. 23



il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area Territoriale di Competenza di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta.

Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa alle cause di risoluzione nei suoi confronti di cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui al successivo articolo 17.

ART. 17 - RECESSO

Qualora, al momento della stipula dell'Accordo Quadro con gli Appaltatori, non siano state concluse le attività di verifica, il Commissario Straordinario ha la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti degli Appaltatori per i quali l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo.

Il Commissario Straordinario ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore che non abbia presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro entro il termine indicato nelle Premesse.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Commissario Straordinario ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

16 MAP



all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ART. 19 - MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 cod. proc. civile.

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei contratti d'Appalto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole ODA, nonché dai conseguenti contratti per Appalti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile al Commissario Straordinario.

Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.

Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro.

Sono a carico dei singoli Appaltatori le eventuali spese di registrazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali di ciascun Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR).

Il presente atto è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in

17 JULY -



ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 7 (Importo degli appalti specifici)
- Articolo 8 (Modalità di pagamento e tracciabilità)
- Articolo 9 (Varianti)
- Articolo 10 (Penali)
- Articolo 11 (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 16 (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 (Recesso)
- Articolo 19 (Miscellanea e Foro Competente)

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

ARCURI DOMENICO Commissario straordinario emergenza COVID-19 02.11.2020 16:06:56

APPALTATORE AR. CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (consorzio)

18 MAP



in materiage in meterial years are 2003, in the endeaded of Bine years of the control of the end of the end of the

APPALTATORE RTI Costituendo: IRCOP SPA (capogruppo), MONACO SPA (mandante), DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA (mandante)

APPALTATORE RTI Costituendo: ITALIANA COSTRUZIONI SPA (Capogruppo), NA.GEST.GLOBAL SERVICE SRL Firmato digitalmente da (mandante), FRATELLI NAVARRA SRL (mandante)

Firmato digitalmente da **Attilio Maria Navarra** C = IT

GIUSEPPE PECORARO

C = ITĎata e ora della firma: 30/10/2020

APPALTATORE RTI costituendo: C.N. COSTRUZIONI GENERALI 3.0.4.6:15

APPALTATORE COSTRUZIONI BAROZZI SpA

19 MH Pca - 27



Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica covid-19

APPALTATORE VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (consorzio)
i Visikansi uasi inu ila migliammense ni suma der ikuga. Penares Esbek e, di elemetik ki at Siguenamo 2dili ele u em ni.
APPALTATORE RTI Costituendo: CONSORZIO CIRO MENOTTI (capogruppo), CPL CONCORDIA (mandante),
GRAVILI SRL (mandante)
i un material amentu e premie v digunumente de de la ser mage in merco invest le 183 e de 1935. Vill te redécato desperso un electric
APPALTATORE BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA
u mestre kulum riku kife kirak digi tutur kirak daru meluluga lebek lebek di dida keluluk lebek di jegopak di d
APPALTATORE RTI Costituendo: DONATI SPA (capogruppo) – PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (mandante)
and the state of the second of

20 Pcg. 28



APPALTATORE RTI Costituendo: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo). NEOCOS (mandante)
Function with the remarkable processes were also begin the term 1993 to 30 g defect the defended by 18 as as most the
APPALTATORE RTI Costituendo: A.B.P. NOVICELLI SPA (capogruppo), S.A.L.C. SPA (mandante)
i diesenta nationaln'i in impata agrasimante de sensi die Gilega Vimie en 1200 (n. 80 giaeri lubiciae). La peba tare 1943 e se mediti.
APPALTATORE SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA
it er er tek til her en, er henerædignit hid er drærer en dit joer her ele hit holder til koller dit folde tre dokt er foldtiget.
APPALTATORE RTI MST MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI SRL (capogruppo), RM APPALTI SRL (mandante)

21 WHP Pag. 29



APPALTATORE RTI Costituendo IMPREDIMA SRL (capogruppo) - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. (mandante) -ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. (mandante) - ELETTRICA SYSTEM SRL (mandante)

APPALTATORE RTI Costituendo: TECHNE SPA (capogruppo), EDILGE COSTRUZIONI SRL (mandante)

and a substitution of the members asset as a more of the substitution of the substitution of the state of the substitution of

APPALTATORE IMPRESA DEVI IMPIANTI SPA

Firmato digitalmente da Attilio Maria Navarra C = IT

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE PECORARO

C = ITData e ora della firma: 30/10/2020 10:44:50



ACCORDO QUADRO

Lotto Geografico: LOMBARDIA

CIG: 8444567523

Sub-Lotto Prestazionale 2

Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

TRA

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007, (in seguito, "Commissario Straordinario")

E

- il raggruppamento di professionisti costituendo da **PROGER SPA** con sede legale in Roma (RM), Via Valadier 42 c.a.p. 00183 Partita IVA n. 01024830687, quale capogruppo, da **INAR SRL** con sede legale in Milano (MI), Corso Lodi 47 c.a.p. 20139 Partita IVA n. 07732560961, quale mandante, e da **MANENS-TIFS S.p.A** con sede legale in Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 56 c.a.p. 35127 Partita IVA n. 04387520283 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: MILANO 1 e BRESCIA 1;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da **3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SpA** con sede legale in Roma (RM), lungotevere V. Gassman n. 22 c.a.p. 00146 Partita IVA n. 07025291001, quale capogruppo, da **STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.** con sede legale in Roma (RM), Lungotevere delle Navi n. 19 c.a.p. 00196 Partita IVA n. 01980341000, assegnatario dell'Area Territoriale: MILANO 2;
- POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA con sede legale in Modena (MO), Via Galileo Galilei 220 c.a.p. 41126 Partita IVA n. 00345720361, quale operatore singolo, assegnatario dell'Area Territoriale: MILANO 3 e CREMONA;



- **ARTELIA ITALIA S.P.A.** con sede legale in Roma (RM), Piazza Guglielmo Marconi 25 c.a.p. 00144 Partita IVA n. 06741281007, quale operatore singolo, assegnatario dell'Area Territoriale: BRESCIA 2 e PAVIA;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da **POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE S.R.L.** con sede legale in Parma (PR), Via Bondi 14A c.a.p. 43123 Partita IVA n. 01591880347, quale capogruppo, da **GENERAL PLANNING S.r.I.,** con sede legale in Milano (MI), Via Vigoni 8 c.a.p. 20122 Partita IVA n. 00870870151, quale mandante, da **SINT SrI** con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Cristoforo Colombo n. 106 c.a.p. 36061 Partita IVA n. 02324560248 quale mandante, e da **AEGIS SRL CANTARELLI** & **PARTNERS** con sede legale in Brescia (BS), Via Rodi n. 61 c.a.p. 25124 Partita IVA n. 03175310980 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: VARESE;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da PROGETTO CMR SRL con sede legale in Milano (MI), Via Franco Russoli n.6 c.a.p. 20143 Partita IVA n. 11636010156, quale capogruppo, da LENZI CONSULTANT SRL con sede legale in Roma (RM), Via Adda 55 c.a.p. 00198 Partita IVA n. 02085001002, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: BERGAMO;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Viale Tunisia 37 c.a.p. 20124 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn c.a.p. 64023 Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 c.a.p. 10138 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.I. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b c.a.p. 60131 Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: MILANO 4;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da **ARCHLIVING S.R.L.** con sede legale in Ferrara (FE), Via Monsignor Luigi Maverna 4 c.a.p. 44122 Partita IVA n. 01835300383, quale capogruppo, da **SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO** con sede legale in Torino (TO), Via Principessa Clotilde N. 3 c.a.p. 10144 Partita IVA n. 10119920014, quale mandante, e da **TEKSER S.R.L.** con sede legale in Milano (MI), VIA Enrico Caviglia 3/A c.a.p. 20139 Partita IVA n. 11959740157, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: LODI;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da M+ ASSOCIATI con sede legale in Seregno (MB),



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Via Guido Gozzano n. 6 c.a.p. 20831 Partita IVA n. 06827510964, quale capogruppo, da **STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A** con sede legale in Rovato (BS), Via S. Andrea, n. 73 c.a.p. 25038 Partita IVA n. 01702560986, quale mandante, da **S.T.I. STUDIO TECNICO IMPIANTI** con sede legale in Concesio (BS), Via Europa n. 181 c.a.p. 25062 Partita IVA n. 03112560176 quale mandante, e da **GLORIA ROZZINI** con sede legale in Milano (MI), Via Privata Annibal Caro 22A c.a.p. 20161 Partita IVA n. 07336870964 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: SONDRIO;

- **MATE SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale in Bologna (BO), Via San Felice n. 21 cap. 40122 Partita IVA n. 03419611201, assegnataria dell'Area Territoriale: LECCO;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da L+ PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Via Alberto da Giussano n. 21 c.a.p. 20145 Partita IVA n. 06077680962, quale capogruppo, da HYDEA SPA con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 0423560488, quale mandante, e da HLAB ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 06994510482, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale: MONZA;
- **RPA S.R.L.** con sede legale in Perugia (PG), Strada Del Colle N. 1/A c.a.p. 06132 Partita IVA n. 02776790541, quale operatore singolo, assegnatario dell'Area Territoriale: COMO;
- il raggruppamento di professionisti costituendo da **TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Monte Rosa, 93 c.a.p. 20149 Partita IVA n. 00753410158, quale capogruppo, da **BARRECA & LA VARRA** con sede legale in Milano (MI), Via Tito Vignoli, 9 c.a.p. 20146 Partita IVA n. 06145480965, quale mandante, e da **STUDIO IDROGEOTECNICO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA** con sede legale in Milano (MI), Via Bastioni di Porta Volta, 7 c.a.p. 20121 Partita IVA n. 09422240961, quale mandante assegnatario delle Area Territoriale: MANTOVA;

(in seguito, l'"Appaltatore", e, congiuntamente, gli "Appaltatori")

PREMETTONO CHE

a) Il Commissario Straordinario ha dato avvio alla "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI



INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020", con bando di gara del 1 ottobre 2020, inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 1 ottobre 2020 e pubblicato sulla stessa al n. 2020/S 194-468126 del 6 ottobre 2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 2 ottobre 2020, nonché sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario all'emergenza e del Ministero della Salute (di seguito, la "Procedura");

- b) la Procedura è stata suddivisa in 21 lotti (di seguito, "Lotti Geografici") e ciascun Lotto Geografico è stato ripartito in 4 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali")
- c) all'esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori;
- d) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, "Area Territoriale di Competenza");
- e) l'Area Territoriale di Competenza di ciascun Appaltatore è indicata in epigrafe al presente atto;
- per effetto dell'aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, "Accordo Quadro") alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, "Disciplinare"), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, "ODA") e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 2, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell'Area Territoriale di Competenza (di seguito, gli "Appalti Specifici");
- g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione e/o Provincia Autonoma, oggetto di approvazione, ai sensi dell'articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (di

Peg. 34



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

seguito, il "Piano di Riorganizzazione");

- h) le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell'articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell'articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito "Stazioni Appaltanti" e la singola Azienda del SSN, la "Stazione Appaltante");
- i) gli Aggiudicatari si obbligano a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione dell'Accordo Quadro entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori, giuste le informazioni acquisite, nei loro confronti, dall' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist), ovvero dall'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero giuste le informative o comunicazioni antimafia definitive acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ovvero giuste le informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) il Commissario Straordinario è legittimato a recedere dal presente Accordo Quadro nei confronti di quegli Appaltatori per i quali, alla data di stipulazione del presente Accordo Quadro, fossero ancora in corso le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia definitiva, ovvero fossero ancora in corso le verifiche dei requisiti previsti per la partecipazione alla Procedura, nel caso in cui tali verifiche dessero esito negativo;
- ciascun Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato (d'ora in poi "Condizioni Generali"), definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Appalti Specifici che potranno essergli



affidati dalle Stazioni Appaltanti incluse [o dalla Stazione Appaltante inclusa] nell'Area Territoriale di Competenza.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite (per tali intendendosi il Commissario, da una parte, e ognuno degli Appaltatori, dall'altra) si conviene e si stipula quanto seque:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e dei contratti aventi ad oggetto i singoli Appalti Specifici che ne formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Non sussiste alcun vincolo di solidarietà degli Appaltatori verso il Commissario Straordinario per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti del Commissario Straordinario stesso ai sensi del presente Accordo Quadro.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali le Stazioni Appaltanti possono affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Appalti Specifici.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni dei servizi ingegneria e architettura di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Disciplinare.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalle Stazioni Appaltanti, sulla base del presente Accordo Quadro, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come meglio definiti sai successivi articoli 3 e 4 dello stesso Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché le Stazioni Appaltanti non avranno attivato gli Appalti Specifici, mediante emissione di un ODA.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Commissario Straordinario e alle Stazioni Appaltanti, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i Appalto/i Specifico/i le condizioni



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei successivi Appalti Specifici e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d'ora in poi, "Condizioni Particolari").

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Appalto Specifico.

Nel caso in cui sia previsto nell'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, la redazione degli elaborati richiesti dalla Stazione Appaltante con il **sistema BIM** rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore, senza ulteriori oneri.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è € 125.928.000,00 (euro centoventicinquemilioninovecentoventottomila/00) al netto dell'IVA ai sensi di legge. Tale valore massimo stimato è pari alla somma dell'importo complessivo degli interventi di lavori previsti dalla Tabella 2 e dell'importo complessivo degli interventi previsti dalla Tabella 3 del Piano di Riorganizzazione.

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Il valore complessivo stimato, ripartito per Aree Territoriali è riportato nella Tabella allegata al presente Accordo Quadro *sub* **Allegato 2 al Disciplinare**.

Il valore complessivo stimato innanzi indicato deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna né il Commissario Straordinario né alcuna delle Stazioni Appaltanti ad emettere ODA e a concludere contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza dell'intero ammontare summenzionato o del valore complessivo stimato per l'Area Territoriale di Competenza.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data della relativa stipulazione.

III)



L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, nel caso in cui, a seguito degli Appalti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.

ART. 5 - ODA E APPALTI SPECIFICI

Per attivare l'Appaltatore, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno degli Appalti Specifici, un ODA – secondo il modello allegato **sub Allegato 4 al Disciplinare** - con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).

All'ODA sarà allegato, dalla Stazione Appaltante, lo schema di contratto per l'Appalto Specifico che indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici della Stazione Appaltante;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- l'ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico (fideiussione, polizze, contratto di avvalimento autorizzato, contratto di subappalto autorizzato, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

Gli Appalti Specifici sono stipulati a corpo.

los 8



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipulazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel contratto d'Appalto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Le Stazioni Appaltanti potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del D.M.17/06/2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 6 - DURATA DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo ODA emesso dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 7 - IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui alle Condizioni Generali.



Il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.

Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.

Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Appalto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.

Le modalità di pagamento dei singoli Appalti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite nel limite dell'80% del compenso stabilito. Il restante 20% sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio ovvero collaudo.

Salvo eventuali provvedimenti in materia da parte del Commissario Straordinario, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Appalto Specifico.



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOL OGICA COVID-19

I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Appalti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8b) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Commissario Delegato, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, esonerando il Commissario Delegato e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dalla Stazione Appaltante.

11



ART. 10 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni Appalto Specifico per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'Appalto Specifico.

Il Commissario Straordinario ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, nell'ambito dei diversi Appalti Specifici, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area Territoriale abbinata di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta a norma del successivo articolo 16.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli Appalti Specifici, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

11.a) Garanzia Accordo Quadro

Il singolo Appaltatore ha prestato o si impegna a prestare entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia cauzionale, di cui all'articolo 9 del Disciplinare a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.

Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

11.b) Garanzia Appalto Specifico e polizze assicurative

Contestualmente alla stipula del singolo Appalto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui all'articolo 10 del Disciplinare di gara.

ART. 12 - RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della



prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti Pubblici").

L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 cod. civ., che il Commissario Straordinario possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA E AVVALIMENTO

Si rinvia a quanto stabilito in merito a quanto in rubrica dal Disciplinare di gara.

ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

ART. 16 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o dell'Appalto Specifico ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la mancata risposta entro il termine stabilito dall'ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie
 per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico;
- lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell'impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Straordinario escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 11b) costituità dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.

Il Commissario Straordinario ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, laddove siano risolti un numero di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area Territoriale di Competenza di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta.

Ogni comunicazione all'Appaltatore relative alle cause di risoluzione nei suoi confronti di cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui al successivo articolo 17.

ART. 17 - RECESSO

Qualora, al momento della stipula dell'Accordo Quadro con gli Appaltatori, non siano state concluse le attività di verifica, il Commissario Straordinario ha la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti degli Appaltatori per i quali l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo.

Il Commissario Straordinario ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore che non abbia presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro entro il termine indicato nelle Premesse.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici.

Il Commissario Straordinario ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.



Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ART. 19 - MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 cod. proc. civile.

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei contratti d'Appalto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole ODA, nonché dai conseguenti contratti per Appalti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile al Commissario Straordinario.

Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.

Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro.

Sono a carico dei singoli Appaltatori le eventuali spese di registrazione del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR).

Il presente atto è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole

15 Pas. LS



appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 7 (Importo degli appalti specifici)
- Articolo 8 (Modalità di pagamento e tracciabilità)
- Articolo 9 (Varianti)
- Articolo 10 (Penali)
- Articolo 11 (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 16 (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 (Recesso)
- Articolo 19 (Miscellanea e Foro Competente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

Il presente documento è firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

APPALTATORE RTI COSTITUENDO: PROGER SPA (capogruppo), INAR SRL (mandante), MANENS-TIFS S.P.A (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dei D Lys. 7 marzo 2005, in 82 e dei D 9.0 M. 22 febbraio 2013 a ss.mes.ii



EPIDEMIOLOGICA COVID-19

APPALTATORE RTI Costituendo: 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (capogruppo) - STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ssimmili.

APPALTATORE POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Il presente documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

APPALTATORE ARTELIA ITALIA S.P.A.

Il presente documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Egs. 7 marzo 2005 in 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm il..

APPALTATORE RTP Costituendo: POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE SRL (capogruppo) - GENERAL PLANNING S.R.L. (mandante) - AEGIS SRL CANTARELLI & PARTNERS (mandante) - SINT SRL (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dei D Lgs. 7 marzo 2005, n. 32 a del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm ii...

APPALTATORE RTI Costituendo: PROGETTO CMR SRL (capogruppo) - LENZI CONSULTANT SRL (mandante) in presente documento e fichiato digitalmente ai sensi del 0 Utis. 7 marzo 2005 m. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e solutionis.

JHP



APPALTATORE RTP costituendo: SD PARTNERS SRL (Capogruppo) - PROMEDIA S.R.L. (mandante)- SIPAL S.P.A. (mandante) - ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (mandante) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

APPALTATORE RTP Costituendo: ARCHLIVING SRL (capogruppo) - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (mandante) - TEKSER SRL (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm ii.

APPALTATORE RTP Costituendo: M+ ASSOCIATI (capogruppo) - STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A (mandante) -S.T.I. STUDIO TECNICO IMPIANTI (mandante) -GLORIA ROZZINI (mandante)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e as nimili

APPALTATORE MATE SOCIETA' COOPERATIVA

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dei 0 Lgs. 7 marzo 2005 in. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ssinianti

APPALTATORE RTP Costituendo: L+ PARTNERS SRL (capogruppo) - HYDEA SPA (mandante) - HLAB SRL (mandante)

il presente il cumento è firmam dignizimente acsenci fer 0 ugli 7 marzo 200 mil 82 e del D.P.C.M. 82 febbraio. 2013 e samme

MAP



APPALTATORE RPA S.R.L.

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.,

APPALTATORE RTI Costituendo: TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. (Capogruppo) - BARRECA & LA VARRA(mandante) - STUDIO IDROGEOTECNICO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA (mandante) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

llas

Spett.le Operatore economico

ORDINE DI ATTIVAZIONE

	É p.c.
	Commissario Delegato
	OPPURE
	Referente Regionale
	E p.c.
	Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE
	VIA EMAIL: potenziamentorete@invitalia.it
Occasion DEOCEDIDA ADEDTA DI MASCIMA LIBORATA IN SALICITA	
Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTT CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N]
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE Il sottoscritto perl'Amministrazione C.Fcon sede in tel/Fax/e-mail	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE Il sottoscritto perl'Amministrazione C.Fcon sede in tel/Fax/e-mail di seguito l'"Amministrazione".	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELL DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZION 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2 CIG; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE Il sottoscritto	A DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO RIVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI ALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 2020. [LOTTO GEOGRAFICO N

3.	che l'intervento Quadroè	per il	quale	si	richiede	l'attivazione	dell'Accordo		
						(di seguito		
	"Intervento");								
4.	[EVENTUALE] che l'Intervento è soggetto a protocollo di legalità(Allegato 1- EVENTUALE);								
5.									
	dell'Intervento								
6.	che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è la seguente (Allegato 2):								
	a;								
	b <i>;</i>								
	c. Ecc								
7.	che il quadro economico d	dell'Intervent	o è il segue	nte:					
					. =	;			
Tutto q	uanto sopra premesso, l'Am	ministrazione	:						
			OPDIN	^					
	ORDINA								
a)	l'attivazione dell'Intervent	:0;							
b)	[EVENTUALE, OVE STRETT	AMENTE NE	CESSARIO (ARTICOL	.O 8, CO. 1 L	ETT. B) DEL D.L. 7	76/2020, CONV.		
	L. 120/2020)] di presen	tarsi presso				il/entro giorno	per le		
	operazioni di sopralluogo;								
c)	[EVENTUALE] di presentarsi presso il per la consegna dei lavori in via								
	d'urgenza/l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;								
d)	di dichiarare se l'Operat	palto. In ta	l caso, ai fini d	ella necessaria					
	autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al								
	subappaltatore, come pre-	visto dall'arti	colo 8 del D	isciplina	are Unico di (Gara (Allegato 3) ;			
e)	di dichiarare se codesto	operatore	intenda ri	correre	all'avvalime	nto di cui all'a	rticolo 7.2 del		
	Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente								
	Amministrazione, fornire	le dichiarazi	oni relative	all'aus	iliario, come	previsto dall'art	icolo 7.2 sopra		
	indicato;								
f)	[EVENTUALE] rendere le d	ichiarazioni r	elative al Pr	otocoll	o di legalità _	del	ز		
g)	l'operatore deve assicura	re il rispetto	di quanto	conten	uto nel segu	ente "Disciplinar	e dell'ordine di		
	attivazione";								
h)	nell'esecuzione delle pres	stazioni l'ope	eratore dev	e assicu	ırare il rispe	tto delle prescriz	ioni contenute		
	nell'Accordo Quadro, nel	contratto pe	er l'Appalto	Specifi	co, nelle Cor	dizioni Generali	Allegato 4), nel		
	capitolato relativo all'Ap	palto Specifi	coche der	oga o i	ntegra le Co	ondizioni Genera	li(d'ora in poi,		
	"Condizioni Particolari")	legato 5).							

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "ODA"),l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo
 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- [EVENTUALE] attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

[EVENTUALE] Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza/all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato <u>entro e non oltre 15 giorni</u>dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico(Allegato 6).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali:
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;

- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nelsecondo comma del presente articolo, costituisce rifiutoche può comportare,a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, el l'escussione dellagaranzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, <u>l'Appalto Specifico sarà comunque</u> stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

[IN CASO DI SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO] Ai fini della stipula de contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento il/entro il previsto il rilascio dell'attestazione di presa visione dei luoghi, che l'Operatore dovrà presentare nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

[IN CASO DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO] Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto Semplificazioni, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto e presentare l'attestazione di presa visione dei luoghinel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento,non sianonecessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "Categoria Superflua") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non

D. C.

può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una whitelist o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatoreper le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico. L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in whitelist o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016.In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui

Da Ti

si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- [per il Sub-lotto Prestazionale 1]
 - i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);
 - ii. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
- [per i Sub-lotti Prestazionali 2, 3 e 4]
 - i. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

- II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;
- III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

- 1. Protocollo di legalità;[se esistente, fornito dal Soggetto Attuatore]
- 2. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento;[fornito dal Soggetto Attuatore]
- Disciplinare Unico di Gara;[fornito dalla Struttura Commissariale]
- 4. Condizioni Generali;[fornito dalla Struttura Commissariale]
- 5. Condizioni Particolari;[fornito dal Soggetto Attuatore]
- 6. Schema di Appalto Specifico. [fornito dal Soggetto Attuatore]

ρ_{cj}. 56